COMUNE DI MONASTERACE

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Via Aspromonte 89040 Monasterace

Tel. 0964 – 739025 - Fax 0964 – 736053 - C.F. 81001650803 P. Iva 00734340805

PEC: tecnico.monasterace@asmepec.it Email: utc@comune.monasterace.rc.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-RICREATIVI COMUNALI

Allegato a Delibera C.C. n. 12 del 26 Marzo 2018.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità ……..… pag. 3

Art. 2 - Definizioni ……..……..…… pag. 4

Art. 3 - Modalità di gestione …… pag. 4

Art. 4 - Utenza …..…… pag. 6

Art. 5 - Orario …….. pag. 7

Art. 6 - Norme di corretto utilizzo …… pag. 7

Art. 7 - Concessioni d'uso per manifestazioni aperte al pubblico…… pag. 9

Art. 8 - Concessioni d'uso per allenamenti - corsi - altre attività senza presenza di pubblico …… pag. 10

Art. 9 - Utilizzo da parte del Comune e delle Scuole …….. pag. 11

Art. 10 - Formazione del calendario e dell'orario di utilizzo degli impianti…… pag. 11

Art. 11 - Tariffe ……..….. pag. 12

Art. 12 - Vigilanza e controlli …….. pag. 13

Art. 13 - Penalità …….. pag. 13

Art. 14 - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica …… pag. 14

Art. 15 - Gestione della sicurezza……. pag. 14

Art. 16 - Norme finali …….. pag. 16

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi-ricreativi in proprietà al comune di Monasterace, con esclusione delle palestre interne agli edifici scolastici di cui alle leggi n. 517/77 e n. 23/96; definisce altresì i criteri generali di conduzione dei servizi sportivi-ricreativi collegati ai suddetti impianti.
2. Alla data di adozione del presente Regolamento detti impianti sono ricompresi nell'area:
   località Bua Monasterace Centro;
   località Oliveto Monasterace Centro;
   via Nazionale Jonica Monasterace Marina;
   via Aspromonte Monasterace Marina;
   località Lambrosi Monasterace Marina.
3. Alla data di adozione del presente Regolamento, il Comune di Monasterace risulta proprietario dai seguenti impianti sportivi-ricreativi:
   campo di calcetto e tennis Mansterace Centro
   impianto sportivo Bosco-Lombardo Maonasterace Centro (campo di calcio a 11, campo polivalente, spogliatoi e aree comuni)
   campo di calcetto e tennis Mansterace Marina
   palestra annessa alla scuola media
   palestra loc. Lambrosi
4. Il presente Regolamento sarà applicato anche agli eventuali impianti di nuova costruzione
5. Le norme qui contenute tendono alla trasparenza, efficacia ed economicità dei procedimenti e sistemi di gestione e d'uso degli impianti sportivi-ricreativi comunali.
6. L'uso degli impianti oggetto del Regolamento è aperto a tutti i cittadini ed è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria, con particolare riguardo ai sodalizi locali con vocazione sportiva-ricreativa-sociale senza scopo di lucro.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
   a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
   b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;

c) per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo o la gestione di un impianto a terzi;
d) per concessione d'uso, il provvedimento con il quale il Gestore autorizza terzi all'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
e) per concessionario, il destinatario della concessione d'uso;
f) per Gestore, il soggetto che riceve in concessione dal Comune la gestione del complesso o di un singolo impianto sportivo;
g) per tariffe, le somme che il concessionario dell'impianto è tenuto a versare al Gestore dell'impianto per l'uso del medesimo.

Art. 3

Modalità di gestione

1. Gli impianti sportivi-ricreativi comunali sono gestiti in una delle seguenti forme:
   direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso concessione a terzi, anche in forma consociata, mediante stipula di apposita convenzione che contempli altresì il versamento al Comune di un onere annuale di utilizzo.
2. Per valorizzare le forme associative locali e realizzare una gestione "partecipata" con la collaborazione di soggetti quali i sodalizi sportivi e/o sociali senza scopo di lucro, che sono anche utilizzatori dei servizi, la gestione degli impianti sportivi sarà affidata in via preferenziale a questi ultimi, purché aventi la caratteristica della partecipazione popolare senza scopo di lucro e operanti sul territorio comunale.
3. Il Gestore di impianti sportivi-ricreativi comunali è con metodo determinato dalla Giunta comunale tra i soggetti di cui al comma 2. che, in relazione alle caratteristiche degli impianti, abbiano i requisiti stabiliti dall'Amministrazione comunale in base a parametri determinati, che tengano conto:
   - dell'attività sportiva-ricreativa-sociale svolta sul territorio comunale;
   - dell'organizzazione gestionale complessiva;
   - della proposta dei programmi di attività e della loro portata innovativa;
   - dell'impiego del volontariato e del coinvolgimento dell'Associazionismo locale.
4. Nel caso di affidamento della gestione a più soggetti, in ragione dei singoli impianti sportivi, le relative convenzioni recheranno specifiche norme per l'amministrazione di parti, impianti e attrezzature comuni.
5. Il Gestore dell'Area Sportiva, ovvero di singoli impianti, è tenuto a vigilare e far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un

comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento degli impianti o all'attività che vi si svolge.

6. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Gestore e sui concessionari.
7. La manutenzione straordinaria degli impianti sportivi-ricreativi comunali resta in ogni caso a carico del Comune. La convenzione per la gestione dovrà viceversa precisare quali tipologie manutentive siano intese come ordinarie e quindi a carico del Gestore, purché tale manutenzione non sia dovuta ad incuria o a cattiva manutenzione dell'impianto.
8. Qualora il Gestore, nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e per espressa previsione convenzionale di reinvestimento in loco degli utili conseguiti attraverso la gestione, intendesse eseguire opere di miglioramento degli impianti, dovrà richiedere e ottenere la preventiva autorizzazione del Comune. In ogni caso, ogni miglioria apportata nel corso della gestione esclude qualsiasi diritto di rivalsa del Gestore e confluisce nel patrimonio del Comune alla scadenza della gestione medesima.
9. Al Gestore sono riconosciuti eventuali diritti esclusivi sui proventi derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i punti di ristoro annessi agli impianti ed utilizzati unicamente per il fabbisogno in tale ambito.

Art. 4

Utenza

1. È consentito a tutti, singolarmente o in forma aggregata o associata, l'accesso agli impianti sportivi-ricreativi comunali, per svolgere o assistere alle attività di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e con il calendario fissato in sede gestionale.
2. L'accesso ai luoghi di attività sportiva-ricreativa è consentito unicamente agli atleti, agli utenti e in generale alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale (scarpe ginniche con suola in gomma, ciabatte, cuffia) in relazione alla tipologia e destinazione dell'impianto **e** dotati di certificato medico.
3. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di precedenza:

a) attività promosse direttamente o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
b) società, associazioni, sodalizi sportivi operanti nel Comune di Monasterace e da quest'ultimo riconosciute;
c) federazioni, enti di promozione sportiva e società affiliate a Federazioni del CONI;
d) associazioni, enti, gruppi o cooperative palombaresi di promozione sportiva-ricreativa;

e) singoli utenti, aggregazioni spontanee di cittadini, che intendono occasionalmente svolgere attività sportive, sociali e del tempo libero, senza fini di lucro, con precedenza dei residenti;
f) soggetti aventi finalità di lucro.

4. Gli istituti scolastici di Monasterace, di ogni ordine e grado, per particolari attività di educazione fisica che non possano svolgersi nelle palestre scolastiche, potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature che saranno pertanto a loro disposizione, esclusivamente negli orari (di norma nella fascia antimeridiana dei giorni dal lunedì al sabato del calendario scolastico) e in base ad accordi da convenirsi tra Autorità scolastica, Amministrazione Comunale e Gestore, ovvero in sede convenzionale. Gli studenti dovranno in ogni caso essere accompagnati da un insegnante responsabile designato dall'Istituto.
   Gli istituti potranno organizzare manifestazioni sportive fuori dall'orario scolastico previa autorizzazione del gestore.
5. Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze di cui sopra e sempre concedendo precedenza per quelle locali.
6. Ogni utente dei rispettivi impianti sportivi si impegna a segnalare, anche per iscritto, al Comune e/o al Gestore, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno a persone o cose. A titolo collaborativo è altresì invitato a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere in termini migliorativi sui servizi e sull'utilizzo degli impianti.
7. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi la concessione d'uso rilasciata dal Gestore. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
8. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario, né il Gestore.
9.
10. La sospensione o revoca di una concessione o dell'attività è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili. Per le sospensioni o revoche di cui al presente comma nulla è dovuto né dal concessionario, né dal Comune, né dal Gestore.

Art. 5

Orario

1. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato nella convenzione di gestione specifica. Salvo casi eccezionali è vietato l'uso degli impianti nel periodo notturno, dalle ore 24.00 alle ore

8.00. Si intende per casi eccezionali la concomitanza di manifestazioni sul territorio o altri di pubblico interesse da concordare con l'Amministrazione Comunale.

2. Per orario di utilizzo dell'area dell'attività si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita dalla stessa.
3. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito e autorizzato.
4. Gli impianti non saranno concessi in occasione delle seguenti festività, salvo eccezioni per eventi di carattere straordinario, con ritorno di immagine per la Città, valutati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale: 1° maggio – Pasqua – lunedì di Pasqua – Natale – Capodanno.

Art. 6

Norme di corretto utilizzo

1. È assolutamente vietato utilizzare gli impianti e le attrezzature per usi diversi da quelli per cui sono concessi.
2. Al termine dell'utilizzo l'impianto dovrà risultare in ordine e tutte le attrezzature dovranno essere riposte.
3. L'utilizzo degli spogliatoi, dei locali a disposizione, dei servizi accessori, delle aree di gioco e degli ambienti annessi, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per la loro buona conservazione.
4. Chiunque provochi un danno al complesso in uso, ai suoi impianti ed attrezzature è obbligato al risarcimento del danno. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde il Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo sul concessionario.
5. Ai sensi della vigente legislazione, nei locali interni è vietato fumare.
6. Sono vietati tutti i comportamenti lesivi all'ordine pubblico e alla dignità e rispetto della persona.
7. Non è consentito l'accesso all'area di attività, ai locali di servizio ed agli spogliatoi, a singoli utenti/atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dall'orario stabilito; né a gruppi di utenti/atleti, qualora per lo svolgimento delle attività essi non siano accompagnati da un dirigente responsabile maggiorenne che abbia ottenuto la concessione d'uso.
8. Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il Gestore può disporre che gli accessi all'area di attività rimangano chiusi al pubblico. In ogni caso la vigilanza del Gestore non può venire meno.
9. I singoli utenti, o gruppi organizzati, sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di competizioni sportive o di spettacolo sportivo, compresa l'assicurazione degli atleti e le richieste di forza pubblica. Il Gestore dovrà, in proposito, accertare il corretto rispetto di quanto disposto.

10. All'interno delle aree delimitate e occupate da impianti sportivi-ricreativi e loro pertinenze sono tassativamente vietati il transito e la sosta di veicoli. È consentita unicamente la sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico merci, previa comunicazione al Gestore, nonché in casi straordinari, che devono essere discussi in tempo con l'amministrazione ed il gestore.
11. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, sono consentiti il transito e il parcheggio negli appositi spazi:

- al Gestore, nel limite massimo di un veicolo;
- ai portatori di handicap grave, in possesso della prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada e dell'art. 381 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Strada;
- agli autobus che trasportano alunni frequentanti corsi e attività sportive organizzate dalle Istituzioni Scolastiche e/o dall'Amministrazione Comunale palombaresi;
- ai veicoli istituzionali del Comune di Monasterace, nonché ai mezzi delle forze di polizia e di soccorso;
- agli arbitri in servizio per dispute di campionato federale;
- ai docenti di educazione fisica degli Istituti scolastici palombaresi che accompagnano alunni per attività sportive curriculari, previa autorizzazione nominativa da richiedersi, a cura del Dirigente scolastico di riferimento, al Comando di Polizia Municipale;
- agli istruttori delle varie discipline sportive attivate presso gli impianti, per il periodo strettamente necessario alla prestazione del servizio, previa autorizzazione nominativa da richiedersi, a cura dell'organizzatore del corso, al Comando di Polizia Municipale.

  Il contrassegno autorizzatorio rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, valido per dodici mesi dalla data di emissione e rinnovabile su richiesta, dovrà esser esposto nel veicolo in posizione ben visibile dall'esterno.

  Al Comando di Polizia Municipale è inoltre concessa la facoltà di rilasciare ulteriori autorizzazioni temporanee, per motivi di opportunità, da valutarsi discrezionalmente caso per caso.

Art. 7

Concessioni d'uso per manifestazioni aperte al pubblico

1. Possono essere organizzate manifestazioni aperte al pubblico esclusivamente negli impianti sportivi in possesso della prevista agibilità.
2. Ad esclusione dell'Amministrazione Comunale e del Gestore, i cui reciproci rapporti sono stabiliti in sede convenzionale, i soggetti che intendano utilizzare un impianto sportivo o una sua parte, per attività aperte al pubblico:

a) sono tenuti a presentare, entro un termine da stabilirsi in sede di convenzione, domanda scritta al Gestore, inviata per conoscenza al Comune di Monasterace La concessione è subordinata al pagamento della tariffa in vigore;
b) dopo aver ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, l'utente deve espletare tutte le pratiche amministrative inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme in materia.

3. Il mancato pagamento della tariffa comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore autorizzazione e le necessarie azioni da parte del Gestore per il recupero dei crediti; le modalità e i tempi per i pagamenti verranno stabiliti in sede convenzionale.
4. Richieste specifiche per la concessione di riprese radiotelevisive devono essere presentate al Gestore, che cura ogni rapporto e se ne assume ogni responsabilità.
5. Per le manifestazioni aperte al pubblico il Gestore e/o il soggetto organizzatore (secondo quanto concordato tra le parti) deve provvedere:
   - all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie;
   - al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
   - alla sorveglianza dei servizi igienici e al controllo dei posti;
   - ai consumi di energia elettrica, acqua e combustibile per quelle manifestazioni il cui carattere esige consumi maggiori del normale o impianti particolari;
   - al servizio pronto soccorso per atleti e pubblico quando prescritto;
   - al rispetto delle norme sulla sicurezza.

Di tutti questi adempimenti, nei confronti del Comune, risponde il Gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi e il richiedente la manifestazione.

6. Tutto ciò che viene installato provvisoriamente nell'impianto assegnato non deve essere fissato ai muri, soffitti, pareti ecc. e deve essere rimosso nei termini concordati preventivamente, appena finita la manifestazione.
7. Per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico o dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione è a carico del Gestore, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore.
8. Sono riservati al Comune per le autorità aventi diritto n. 10 posti, senza che ciò possa costituire titolo di pretesa alcuna da parte del Gestore o dell'organizzatore della manifestazione.
9. Il Comune munirà di tessere di libero accesso il proprio personale addetto al controllo, che potrà accedere liberamente agli impianti in qualsiasi momento e luogo.

Art. 8

Concessioni d'uso per allenamenti - corsi - altre attività senza presenza di pubblico

1. Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo e in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta al Gestore nei termini e con le modalità concordate in sede di stipulazione della convenzione.
2. Per l'utilizzo occasionale dei locali, degli spogliatoi, degli impianti e delle attrezzature sportive-ricreative, gli utenti, siano essi forme associative oppure singoli soggetti, debbono inoltrare richiesta scritta al Gestore entro un termine che verrà stabilito in sede di convenzione.
3. Per i diritti di priorità di inserimento in calendario e per il pagamento, si applicano le norme già previste agli articoli precedenti del Regolamento.
4. Dovrà essere consentito agli utenti, previo versamento di un corrispettivo d'uso e compatibilmente con le attività in corso, l'utilizzo anche parziale di un impianto, come per esempio l'uso di spogliatoi e servizi igienici annessi.

Art. 9

Utilizzo da parte del Comune e delle Scuole

1. Il Comune di Monasterace ha facoltà di utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi e i locali ricreativi d'incontro per proprie attività o manifestazioni, secondo accordi stabiliti nelle convenzioni specifiche con il Gestore.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, comma 4, sempre in sede convenzionale sarà disciplinato l'uso gratuito degli impianti sportivi-ricreativi da parte degli istituti scolastici di Monasterace e delle associazioni che si occupano di handicap sulla base di un progetto riconosciuto. Il portatore di handicap grave certificato, inserito in una società e/o associazione palombarese, avrà comunque diritto all'utilizzo gratuito degli impianti.
3. Il Comune ha la facoltà di promuovere presso gli impianti corsi di formazione sportiva a tariffe ridotte e con forme da concordarsi con il Gestore.
4. Il Comune di Monasterace ha facoltà di utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi e i locali per attività sportive e manifestazioni culturali e ricreative, organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, attività aventi scopo sociale e/o benefico , autorizzate dalla G. C., con ingresso libero e, se con ingresso a pagamento, con incasso devoluto a scopo di beneficenza, svolgimento di tutte le fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi, indetti dal CONI, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e con le Federazioni Sportive.

Art. 10

Formazione del calendario e dell'orario di utilizzo degli impianti

1. Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto o complesso viene concordato dal Comune e dal Gestore in sede di stipulazione della convenzione per la gestione.
2. Nel corso della gestione sono ammissibili modificazioni che non alterino sostanzialmente gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. È necessario in ogni caso l'accordo del Comune e del Gestore.
3. Le modificazioni devono risultare da comunicazione scritta.
4. In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, verrà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori in ordine di importanza.
5. Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenze secondo i criteri stabiliti all'articolo 4 del presente Regolamento.
6. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva e sociale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

Art. 11

Tariffe

1. L'utilizzo degli impianti sportivi-ricreativi è soggetto al pagamento di tariffe intese quali corrispettivi d'uso, che il Gestore dovrà applicare e riscuotere secondo le modalità previste nella specifica convenzione di gestione.
2. Le tariffe da applicare a utenti residenti e non residenti, singoli o aggregati o associati, per ciascuna attività sociale-culturale- e per ciascuna pratica sportiva-ricreativa e per ogni impianto, sono approvate con atto deliberativo della Giunta Comunale. Tali tariffe sono soggette ad aggiornamento almeno triennale, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
3. Per usi continuativi degli impianti da parte di associazioni sportive, può essere applicata una riduzione delle tariffe vigenti nel limite massimo del 50% sulla base di criteri predefiniti e adeguatamente pubblicizzati.
4. Le tariffe sono comunque determinate dalla Giunta comunale, tenendo conto:
   - della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutte le diverse categorie d'utenza;

- della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione svolta;
- degli oneri di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto;
- delle tariffe di mercato applicate ad altri impianti sportivi pubblici.

5. La prima determinazione delle tariffe avverrà sulla scorta di un approfondito esame delle necessità finanziarie rapportate agli oneri gestionali, con riferimento al livello di fruizione pubblica degli impianti nei due esercizi precedenti.
6. Tutte le tariffe in vigore, anche quelle eventualmente ridotte per uso continuativo degli impianti, dovranno essere esposte a cura del Gestore in apposito tariffario, in luogo ben visibile al pubblico.
7. Le tariffe per l'utilizzo continuativo degli impianti per allenamenti, corsi o altre analoghe attività, potranno essere versate dal concessionario mensilmente. Le tariffe per l'utilizzo occasionale, ovvero per manifestazioni aperte al pubblico, dovranno viceversa essere versate preventivamente, in quanto requisito essenziale al rilascio della concessione.
8. La morosità nel pagamento delle tariffe o la trasgressione alle norme contenute nel presente Regolamento comportano per i concessionari la sospensione o la revoca della concessione.

Art. 12
Vigilanza e controlli

1. Il comune di Monasterace, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente Regolamento, con ampi poteri ispettivi.
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti e alle risultanze contabili della gestione.
3. Nell'ambito del potere ispettivo il personale comunale può chiedere informazioni circa il funzionamento e il gradimento dei servizi al Gestore, al personale di questi, agli utenti degli impianti, agli atleti e al pubblico in generale.
4. Il Comune può svolgere indagini anche nella forma di appositi questionari.
5. A tutti i locali degli impianti sportivi-ricreativi hanno accesso, per funzioni di sorveglianza, gli addetti preposti dal Gestore, regolarmente autorizzati.
6. Gli addetti preposti dal Gestore, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità di quest'ultimo, in particolare:
   - vigilano sull'intero complesso assegnato in gestione, sulla conduzione, sul funzionamento e l'efficienza degli impianti e delle sue parti tecnologiche;
   - segnalano per conoscenza al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori e i danni causati agli impianti durante l'uso;

- fanno osservare agli utenti le norme del presente Regolamento, nonché quelle di educazione civica e sportiva.

7. Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni, anche lievi, di pericolo per l'ordine pubblico, ovvero furti, tentativi di furto o scasso, atti di vandalismo, ecc. gli addetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico.

Art. 13

Penalità

1. Negli impianti sportivi in gestione, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento, nei luoghi aperti al pubblico, si applicano le leggi e i regolamenti in vigore in materia di pubblica sicurezza e polizia urbana**.**

Art. 14

Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvedono il corpo della Polizia Municipale ed in via generale le forze di Polizia dello Stato.
2. A tali fini gli organi di cui al comma precedente hanno diritto di accesso alle strutture ed ai locali in ogni tempo.

Art. 15

Gestione della sicurezza

1. Il Gestore dell'impianto o complesso sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può avvalersi della collaborazione di una o più persone appositamente incaricate o di un suo sostituto, che deve essere presente durante lo svolgimento dell'attività.
2. Per garantire la corretta gestione della sicurezza, deve essere predisposto un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, nonché a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del Gestore dell'impianto:

- Controlli per prevenire gli incendi;

- Istituzione e formazione degli addetti alla struttura, ivi comprese esercitazioni all'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- Informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o di altra emergenza;
- Garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori secondo normative vigenti;
- Garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- Garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti;
- Fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- Predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, termici, idrici e sanitari, dell'illuminazione di sicurezza dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, alle aree a rischio specifico e all'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla sicurezza. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza. Copia di detti registri dovrà essere consegnata al Comune alla fine del contratto. Il Comune si riserva il diritto di eseguire controlli periodici sul grado di mantenimento degli impianti, sulle verifiche periodiche di legge, sulla compilazione della modulistica. La mancata manutenzione ordinaria periodica, o il non rispetto della periodicità delle verifiche succitate da parte del concessionario, può costituire condizione per la risoluzione della convenzione.

3. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie d'uscita, dei servizi di supporto, di posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
4. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo-ricreativo devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento degli addetti alla gestione del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di esodo;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

5. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori, laddove presenti, in caso di incendio.

Art. 16

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ..... del ..... e ogni successivo provvedimento adottato ai sensi di tale Regolamento. Sono abrogate inoltre tutte le disposizioni incompatibili con quanto previsto dal presente Regolamento.